

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Ripartizione II

Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali



Autonome Region Trentino - Südtirol

Abteilung II

Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

38122 TRENTO / TRIENT,
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312
E-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL	LZ	PF	dp
----	----	----	----

OGGETTO legge regionale n. 3/2020. Norme di interesse degli enti locali.

CIRCOLARE N. 4/EL/2020

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
38122 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
39100 BOLZANO

Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
39100 BOLZANO

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige Numero Straordinario n. 1 del 28 luglio 2020 al Bollettino n. 30 è stata pubblicata la legge regionale 27 luglio 2020 n. 3, recante “*Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022*” (<http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/30/N1/N1302001189453.pdf>).

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e reca numerose disposizioni di particolare interesse per gli enti locali.

Il comma 1 dell'articolo 1 (*Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e successive modificazioni*) modifica in più punti il Codice degli enti locali:

a) possibilità di scorrimento delle graduatorie di concorso per la copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti in organico successivamente all'indizione del concorso.

Il comma 3 dell'articolo 100 del CEL consente di utilizzare – mediante scorrimento – le graduatorie dei concorsi ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti in organico (fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione dei concorsi medesimi).

Taluno aveva sollevato dubbi circa il momento (successivamente all'indizione o solo successivamente al momento dell'approvazione della graduatoria del concorso?) a partire dal quale i posti resisi vacanti potevano essere coperti con lo scorrimento.

La modifica chiarisce che le graduatorie dei concorsi possono essere utilizzate anche ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti in organico già nel lasso di tempo compreso tra l'indizione del concorso e l'approvazione della graduatoria dello stesso.

Resta sempre esclusa la possibilità di scorrimento della graduatoria per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso.

b) transizione ordinata al nuovo albo dei segretari degli enti locali della provincia di Trento. Possibilità di copertura delle sedi di segretaria vacanti mediante concorso.

Com'è noto un emendamento d'aula alla legge regionale n. 6/2019 ha introdotto l'Albo dei segretari degli enti locali per la provincia di Trento (nuovo art. 148-*bis* del CEL). Secondo le intenzioni dei proponenti l'emendamento, l'istituzione dell'albo avrebbe dovuto realizzarsi in tempi molto brevi. Pertanto era prevista fin dall'entrata in vigore della l.r. n. 6/2019 l'iscrizione dei segretari di ruolo nella sezione seconda dell'albo (art. 148-*bis* c. 1) escludendo l'applicazione del nuovo regime introdotto con lo stesso art. 148-*bis* ai segretari in servizio a tempo indeterminato negli enti locali della provincia di Trento alla data di entrata in vigore della riforma (v. comma 6 dell'art. 148-*bis*). Infine il comma 7 disponeva la cessazione dell'efficacia per gli enti locali della provincia di Trento, sempre a partire dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 6/2019 (ossia dal 18 dicembre 2019), dei seguenti articoli del CEL: 149 (*Assunzione dei segretari comunali di quarta classe*); 150 (*Nomina a segretario comunale di terza classe*); 151 (*Nomina a segretario generale di seconda classe*); 152 (*Nomina a segretario generale di prima classe*); 153 (*Estensione dell'accesso ai concorsi per sedi segretariali*).

Fatti salvi i concorsi per la copertura di sedi segretariali già banditi, risultava dunque impossibile bandirne di nuovi.

L'articolo 148-*bis* del CEL è stato impugnato dal Governo avanti la Corte costituzionale.

Considerata la complessità delle operazioni necessarie all'impianto dell'albo nonché i tempi non brevi per giungere ad una pronuncia della Corte costituzionale, il Consiglio delle autonomie locali di Trento ha chiesto di differire l'applicazione dei commi 1, 6 e 7 dell'art. 148-bis del CEL al momento di effettiva approvazione dell'elenco dei segretari degli enti locali della provincia di Trento.

L'effetto più significativo di tale modifica è quello relativo alla copertura delle sedi vacanti: è nuovamente possibile l'effettuazione di concorsi per la copertura di sedi di segretaria vacanti nei comuni della provincia di Trento, fino a quando sarà approvato l'elenco dei segretari degli enti locali della provincia di Trento previsto dall'art. 148-bis.

c) introduzione di una soglia minima per ciascuna fascia al compenso del/i revisore/i dei conti.

Il comma 1 dell'articolo 211 (*Compenso dei revisori*) del CEL attribuiva la competenza a stabilire il compenso per i revisori alle deliberazioni di nomina (da parte del consiglio comunale: v. comma 1 dell'articolo 206 del CEL), *“in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale”*.

La disciplina regionale si limitava dunque a stabilire un tetto massimo alla misura del compenso attribuibile ai revisori, mentre non poneva alcun limite al ribasso.

L'attività e la funzione dei revisori tuttavia presenta profili di assoluto rilievo e di particolare interesse pubblico, riconosciuti esplicitamente dall'ordinamento italiano ed europeo:

- il comma 2 dell'articolo 2233 (*Compenso*) del codice civile che, nei rapporti di opera intellettuale, pone un criterio generale di adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione;
- l'articolo 13-bis (*“Equo compenso e clausole vessatorie”*) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*, i cui principi in materia di *“equo compenso”* sono stati richiamati dal citato decreto del Ministro dell'interno di data 21 dicembre 2018 di aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti;
- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante *“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE”* e in particolare il comma 10 dell'articolo 10 (*“Indipendenza e obiettività”*), secondo il quale il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori e che a tal fine i soggetti incaricati della revisione determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico, avuto riguardo:
 - a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
 - b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
 - c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 (*Principi di revisione*) dello stesso d. lgs. n. 39/2010.

Con la modifica approvata, la delibera di giunta regionale sarà chiamata a stabilire sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, sia la misura minima sia quella massima del compenso base. All'interno di tale forbice, il consiglio comunale potrà determinare la misura effettiva del compenso spettante ai revisori.

La fissazione di un limite inferiore garantirà la qualità e l'affidabilità dei lavori di revisione e il rispetto dei principi in materia di equo compenso.

Il comma 2 dell'articolo 1 chiarisce che la misura minima del compenso spettante ai revisori trova applicazione anche rispetto agli incarichi in corso.

Com'è noto lo stesso articolo 211 del CEL dispone che "... *il compenso è pattuito nelle deliberazioni di nomina ...*".

La norma relativa alla immodificabilità del compenso nel corso dell'incarico, trova corrispondenza anche nel D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. (v. art. 241, comma 7, TUEL) e viene letta come una garanzia di indipendenza degli stessi revisori.

Tuttavia, la nuova disciplina renderà necessario – anche nel corso dell'espletamento dell'incarico di revisione - l'adeguamento da parte dei comuni del compenso già pattuito all'atto della nomina del revisore, ove risultasse inferiore alla misura minima del compenso base per quella classe, successivamente stabilita sul piano generale con delibera della giunta regionale. Ciò per assicurare anche nei confronti dei revisori già in carica il rispetto del principio dell'equo compenso e per garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori di revisione, e quindi entro un parametro di congruità ed adeguatezza da determinarsi in rapporto alla prestazione professionale richiesta.

L'articolo 2 (Modifiche alla l.r. n. 6/2018) accoglie una richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie locali di Trento intesa a modificare l'articolazione del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale da organizzarsi - a cura della Provincia autonoma di Trento e con la collaborazione dello stesso Consorzio dei comuni trentini - in forma sperimentale, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della l.r. 8 agosto 2018, n. 6.

La prima modifica riduce la durata del periodo di esperimento pratico degli aspiranti segretari comunali, che avrebbe dovuto realizzarsi mediante l'inserimento lavorativo a tempo determinato presso un comune degli aspiranti segretari comunali (art. 2, c. 1 l.r. n. 6/2018): il periodo di esperimento pratico verrà invece realizzato attraverso un tirocinio di almeno 200 ore da svolgersi presso un comune della provincia di Trento.

Vengono inoltre ridotte - da 350 (v. art. 2, c. 2, l.r. n. 6/2018) a 200 - le ore di insegnamento teorico-pratico da somministrare all'interno dell'attività di formazione del corso sperimentale.

L'articolo 3 (*Proroga delle graduatorie di concorso*) dispone per i comuni della provincia di Trento una proroga di breve durata (fino al 30 settembre 2020) delle graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato e di selezione per assunzioni a tempo determinato approvate nel 2017 e già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, o che scadono prima del 30 settembre p.v., riprendendo in parte la proroga di validità delle graduatorie di concorso recata dalla lettera b) del comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

La breve proroga di validità è giustificata dal rallentamento imposto all'attività degli enti locali dall'emergenza epidemiologica e non va oltre il limite stabilito dalla l. n. 160/2019.

L'articolo 4 (Turno generale 2020. Compensi per i componenti gli uffici elettorali di sezione) aumenta del 50 per cento i compensi per i componenti gli uffici elettorali di sezione,

tenuto conto dell'accorpamento del turno elettorale generale 2020 con il referendum confermativo costituzionale.

L'impegno richiesto ai componenti dei seggi comprenderà una giornata in più e sarà ancor più gravoso in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica che imporrà il rispetto di particolari misure di profilassi secondo le indicazioni della Commissione tecnico scientifica nazionale.

Parte della spesa – che grava sulle amministrazioni comunali – sarà rimborsata dal Ministero dell'interno (art. 1-*bis* c. 3 d.l. 20 aprile 2020 conv. con modif. in l. 19 giugno 2020, n. 59).

L'articolo 5 (Accelerazione dei concorsi. Forme sperimentali di decentramento e digitalizzazione delle procedure) estende agli enti locali della Regione la possibilità di applicare in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale stabiliti dal Capo XII (Accelerazione concorsi) Sezione I (Decentramento e digitalizzazione delle procedure) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

[firmato digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF/